

LA RIFORMA IN MATERIA DI ILLECITI PENALI E AMMINISTRATIVI RIGUARDANTI LE SOCIETA' COMMERCIALI

Importi delle sanzioni aggiornati al 15 novembre 2011

Con l'entrata in vigore della **riforma dei reati societari** (approvata con il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, pubblicato nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2002 ed **entrato in vigore il 16 aprile 2002**), sono state inasprite anche le sanzioni connesse alla omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi all'Ufficio del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il comma 5, dell'articolo 9, della **legge 11 novembre 2011, n. 180**, recante *"Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"*, ha sostituito l'articolo 2630 del Codice Civile dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene addirittura **ridotta ad un terzo**.

Tutto questo a decorrere **dal 15 novembre 2011**, data di entrata in vigore della legge in questione.

1. Importi

Per quanto riguarda gli importi, si tratta di un forte inasprimento delle sanzioni.

Le precedenti sanzioni erano fissate negli importi che andavano da un minimo di 100.000 lire ad un massimo di 2.000.000 di lire.

Con l'introduzione dell'euro gli importi sono passati **da un importo minimo di 103,00 euro fino ad importo massimo di 1.032,00 euro**.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, **la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo**, e quindi da un minimo di 34,33 euro fino ad un massimo di 344,00 euro.

Naturalmente, rimane valido il principio dettato all'art. 16 della L. n. 689/1981, secondo il quale, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, e' consentito al trasgressore di scegliere, per il pagamento della sanzione, l'importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento.

Per cui, **l'importo ridotto sarà fissato in 206,00 euro**.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, **la sanzione amministrativa pecuniaria sarà di 68,66 euro**.

2. Deposito bilanci

Il nuovo articolo 2630 C.C., adeguandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, introduce poi una novità in materia di deposito dei bilanci, prevedendo che “**Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo**”.

Dunque, agli amministratori, ai sindaci ed ai liquidatori di società che omettono di eseguire, nei termini prescritti, il deposito del bilancio verrà applicata la sanzione amministrativa negli **importi da un minimo di 167,33 euro** ad un massimo di **1.376,00 euro**.

Tenendo presente il principio dettato all'art. 16 della L. n. 689/1981, sopra riportato, **l'importo ridotto sarà di 337,66 euro**.

Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, **la sanzione amministrativa pecuniaria sarà di 45,78 euro**.

Tavola n. 1

| FINO AL 14/11/2011 | IMPORTO SANZIONE | IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO |
|--|--|--------------------------------------|
| Violazioni di cui all'articolo 2630 c.c. | minimo: euro 206,00 massimo: euro 2.065,00 | euro 412,00 |
| Violazioni di cui all'articolo 2630 c. 2 c.c. (deposito bilanci) | minimo: euro 206,00 massimo: euro 2.065,00 aumentato di un terzo | euro 549,34 |

Tavola n. 2

| DAL 15/11/2011 | IMPORTO SANZIONE | IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO |
|---|---|--------------------------------------|
| Denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza | Minimo: euro 34,33 Massimo: euro 344,00 | euro 68,66 |
| Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza | Minimo: euro 103,00 Massimo: euro 1.032,00 | euro 206,00 |
| Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza | Minimo: euro 45,78 Massimo: euro 458,67 | euro 91,56 |
| Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza | Minimo: euro 137,33 Massimo: euro 1.376,00 | euro 274,66 |

N.B. Agli importi sopra indicati vanno aggiunte le spese di procedimento.

3. Soggetti coinvolti

La nuova disposizione riguarda sia l'omissione che il ritardato deposito e individua quali soggetti attivi dell'illecito “**chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio**”.

La eventuale sanzione predetta potrà, pertanto, essere applicata, a seconda dei casi, **a tutti i legali rappresentanti, a tutti i sindaci effettivi e ai liquidatori**.

4. Nuovo tipo di sanzione

Il D.Lgs. n. 61/2002, con l'articolo 2631 C.C. (*Omessa convocazione dell'assemblea*), ha inoltre introdotto una nuova sanzione che riguarda gli **amministratori e i sindaci che omettono di convocare, o convocano in ritardo, l'assemblea dei soci**, nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 1.032,00 a 6.197,00 euro.

Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che *“Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci”*.

La sanzione amministrativa pecuniaria è **aumentata di un terzo** in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

5. L'arrotondamento degli importi da pagare

A norma dell'art. 51 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, gli importi delle sanzioni vanno arrotondati con la semplice eliminazione dei decimali.

6. Modalità di pagamento

L'importo della sanzione deve essere versato all'erario:

- tramite pagamento diretto; o
- tramite Concessionario della riscossione; o
- presso gli uffici postali; o
- presso gli sportelli bancari

utilizzando il modello F23.

Le spese del procedimento devono, invece, essere pagate attraverso l'apposito Conto Corrente Postale appositamente istituito da ogni Camera di Commercio.